

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE
ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 42 DEL 14/04/2023

**INTERVENTO URGENTE PER REALIZZAZIONE DI NUOVO CAVIDOTTO DA ASSERVIRE
ALL'IMPIANTO DI GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE PRESSO IL PIAZZALE DELLA
BANCHINA D'ORMEGGIO N. 14 NEL PORTO DI ANCONA**
(C.U.P. J37F23000040005, C.I.G. Z2F3A2091C)

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 di "*Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124*" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31/08/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della Legge n. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di Sistema Portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) della Legge n. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del Demanio Marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** ancora l'art. 6 comma 4 lett. a) della Legge n. 84/94 ss. mm. ii. a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
- VISTA** la Determinazione del Dirigente Tecnico di questa Autorità n. 43 in data 13/04/2023, con la quale venivano affidati, all'impresa "Eredi Paci Gerardo s.r.l." di Corridonia (Mc), i lavori inerenti un intervento per la realizzazione di un nuovo cavidotto da asservire all'impianto di gestione delle acque reflue presso il piazzale a tergo della banchina d'ormeggio n. 14 al porto di Ancona;
- VISTO** l'Ordine di esecuzione da questo Ente emesso per i suddetti lavori con prot. n. 6541 in data 13/04/2023;
- TENUTO CONTO** che l'esecuzione dei suddetti lavori, per le esigenze della connessa cantierizzazione, comporterà la temporanea esecuzione, per il tempo

massimo di n. 3 giorni naturali e consecutivi, di uno spazio demaniale marittimo normalmente adibito alla circolazione veicolare nel piazzale retrostante la banchina d'ormeggio n. 14 del porto di Ancona;

RITENUTO

pertanto, nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della salute e della sicurezza fisica dei lavoratori tutti oltre che per la pubblica incolumità, di dover emanare il presente provvedimento, ciò affinché per i lavori in parola, a fronte delle esigenze della connessa cantierizzazione, possa essere recata una disciplina specifica a scampo di ogni pregiudizievole interferenza con la locale circolazione viaria;

VISTI

il Decreto Legislativo 30/05/1992 n.285 recante il “Nuovo Codice della Strada”, di cui in particolare gli artt. 5,6 e 7, nonché le norme del Regolamento di esecuzione del medesimo Decreto;

VISTI


gli atti dell'Ufficio;

SENTITO

al riguardo il Segretario Generale di questo Ente;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, RENDE NOTO CHE:

- nel porto di Ancona, da parte dell'appaltatrice impresa “Eredi Paci Gerardo s.r.l.” di Corridonia (Mc), per conto di questa Autorità, verranno prossimamente eseguiti i lavori inerenti un intervento per la realizzazione di un nuovo cavidotto da asservire all'impianto di gestione delle acque reflue presso il piazzale retrostante la banchina d'ormeggio n. 14, di cui nelle premesse riportato;
- tali lavori, per le esigenze operative nella fase iniziale della connessa cantierizzazione, comporteranno la temporanea occupazione di uno spazio demaniale marittimo normalmente adibito alla circolazione veicolare nel piazzale retrostante la banchina d'ormeggio n. 14 del porto di Ancona, lo stesso lungo il tracciato indicato in colore rosso nell'immagine planimetrica sotto riportata, per una larghezza pari a m 8,00 c.ca, il tutto dalle ore 07,30 del giorno **lunedì 17 aprile p.v.**, per il tempo massimo di n. 3 giorni naturali e consecutivi dalla stessa data;



(zona di intervento)

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,
ORDINA:**

ART. 1

Ai fini dei lavori di cui nelle premesse, è interdetto ad ogni uso ed a qualunque accesso lo spazio demaniale marittimo dagli stessi interessati, ciò dalle ore 07,30 del giorno **lunedì 17 aprile p.v.**, per il tempo massimo di n. 3 giorni naturali e consecutivi dalla stessa data.

In relazione a quanto sopra, sono dunque vietati nello spazio suddetto il transito e l'accesso di persone e veicoli non direttamente impegnati ai fini dei lavori in questione, fatta eccezione per ogni necessità inerente operazioni di pubblico soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali, oltre che per ogni attività strettamente legata ai lavori medesimi.

ART. 2

In relazione a quanto stabilito nel precedente articolo 1., lo spazio demaniale marittimo interdetto, per tutta la durata dell'interdizione medesima, resterà nella totale custodia del soggetto appaltatore dei lavori in questione, il quale provvederà – a proprie cure – a mantenere lo stesso spazio regolarmente delimitato e segnalato affinché in esso sia impedito ogni accesso di veicoli altrui e persone non addette, ciò nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. n. 81/2008 così come da ultimo modificato ed integrato, del Codice della Strada e del Relativo Regolamento di Esecuzione, di ogni altra norma legislativa di qualunque ordine e grado ricorrente nella fattispecie.

ART. 3

Ai fini dei lavori in argomento, oltre a quanto stabilito nei precedenti articoli, resta obbligo della competente impresa appaltatrice quanto segue:

- la predisposizione e la cura della segnaletica stradale provvisoria – conformemente alle disposizioni del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione – necessaria ad assicurare, pur con impedimento di ogni interferenza con le attività di cantiere, la continuità della circolazione viaria locale, con particolare riguardo all'accessibilità della vicina banchina d'ormeggio n. 13 nonché alla corretta fruibilità dei cancelli di security limitrofi, ciò per tutta la durata dell'interdizione di cui al precedente art. 1;
- lo smantellamento della segnaletica stradale provvisoria di cui al precedente punto non appena cessi la durata dell'interdizione di cui al precedente art. 1;
- l'assistenza per il tramite di movieri idoneamente qualificati che sia necessaria per impedire interferenze tra le attività proprie del cantiere e la pubblica circolazione viaria;
- l'attuazione di tutte le misure di prevenzione dei rischi nonché di tutela necessarie per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori per essa operanti a qualunque titolo, oltre che alla massima tutela della pubblica incolumità, conformemente alle vigenti disposizioni legislative – in particolare il D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. – ed agli specifici piani di sicurezza redatti in base alle medesime disposizioni di legge;
- la formazione adeguata dei lavoratori impegnati per proprio conto nell'esecuzione dei lavori;
- la segnalazione immediata a questa Autorità nonché alla Capitaneria di Porto di Ancona di ogni criticità che, per via dei lavori in questione, ancorché imprevista, venga ravvisata quale potenziale pregiudizio per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, o per la pubblica incolumità o per le locali attività portuali, sospendendo contestualmente le lavorazioni medesime sino a che la criticità riscontrata non risulti risolta;
- la preventiva acquisizione dei titoli di accesso all'area portuale interessata dai lavori secondo le ordinarie procedure di questa Autorità, sulla base dei vigenti regolamenti di security;

- il costante coordinamento, per il tramite del personale preposto alla Direzione dei Lavori, in ordine alle eventuali necessità di occupazione di ulteriori spazi per la connessa cantierizzazione oltre a quanto già disciplinato con il presente atto;
- il rispetto delle norme e delle disposizioni istituzionali vigenti per l'accesso, la circolazione e la sosta all'interno della zona portuale interessata, al cui riguardo si richiama il puntuale rispetto dell'Ordinanza dell'Autorità Portuale di Ancona n. 6 del 18/05/2016;
- ogni altro obbligo e dovere posti a suo carico in base alle vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado.

È fatta salva ogni ulteriore e diversa disposizione che, in relazione all'effettiva evoluzione dei lavori in argomento, venga emanata da questa Autorità o da altri soggetti istituzionali competenti.

ART. 4

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nello scalo marittimo di Ancona.

ART. 5

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero integri violazione delle disposizioni di cui al Codice della Strada od al relativo Regolamento di esecuzione.

Visto:

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Salvatore Minervino)

IL PRESIDENTE
(Ing. Vincenzo Garofalo)